

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Contenzioso. Secondo la Ctr di Milano il diritto va garantito tanto per i tributi armonizzati quanto per quelli non armonizzati

Controlli a tavolino con contraddittorio

Accolto il ricorso di una società contro una rettifica relativa al transfer pricing

Massimo Romeo

Il diritto al contraddittorio preventivo rappresenta un elemento imprescindibile per la legittima formazione della pretesa tributaria e va garantito a prescindere dalla circostanza che si tratti di tributi armonizzati o non, a maggior ragione nelle ipotesi di accertamenti «a tavolino» sulle operazioni di transfer pricing, laddove l'accertamento documentale fonda la sua base sulla mera interpretazione circa l'inerenza o meno di voci di costo e di ricavi alle operazioni oggetto di controllo.

Questo il principio della sentenza della Ctr Milano n. 4504 dell'8 novembre 2017 (presidente Micheluzzi - relatore Taviano), di particolare pregio in quanto, nell'affermare il diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, tesse un unico filo conduttore che unisce la legge generale sul procedimento am-

ministrativo (legge 241/90), lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/00) e la Costituzione (articoli 3, 24 e 97).

L'oggetto della controversia era un avviso di accertamento emesso dalle Entrate, con cui era stata effettuata una rettifica in materia di transfer pricing per violazione dell'articolo 10, comma 7, del Tuir, con conseguente recupero a tassazione della maggiore imposta ai fini Ires e Irap; fra i vari motivi di ricorso la società contribuente eccepeva la violazione del principio del contraddittorio poiché l'avviso era stato effettuato «a tavolino» e solo sulla base dell'esame documentale.

I giudici meneghini preliminarmente ritengono di concordare con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/14, laddove hanno stabilito che l'instaurazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale mediante comunicazione al contribuente da

parte dell'Ufficio finanziario è funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

Pertanto, sottolinea il Collegio, il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile la cui mancanza comporta la nullità dell'atto conclusivo del procedimento; tale principio opera a prescindere dalla circostanza che si tratti di tributi armonizzati ovvero di tributi non armonizzati, atteso che ciò che rileva è che, laddove fosse stato instaurato il contraddittorio, il contribuente sarebbe stato messo in grado di fornire elementi che, seppure in linea teorica, avrebbero potuto determinare una pretesa tributaria di minore entità.

Quanto detto appare tanto più pregnante, secondo la Commissione, nell'ipotesi di accertamento «a tavolino» da parte dell'Ufficio e, in particolare e con riferimento al caso di specie, nella quantificazione delle operazioni di transfer pricing, trattandosi di accertamento documentale la cui base di calcolo si fonda sulla mera interpretazione circa l'inerenza o meno di voci di costo e di ricavi alle operazioni oggetto di controllo, inerente che risente delle politiche gestionali dell'azienda in verifica e delle aziende comparabili, per cui in tal caso appare quanto mai necessaria la partecipazione al procedimento del contribuente, il quale può fornire all'Ufficio parametri che consentono di comprendere il perché dell'utilizzo di talune voci ovvero dell'esclusione di altre, al fine di avvicinare alla determinazione di una pretesa tributaria legittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI fiscale. La discussione tra professionisti

Equo compenso, ora l'obiettivo è un limite alla Pa

Federica Micardi

L'equo compenso per i professionisti potrebbe avere un'occasione grazie al Dl fiscale. Nel decreto, con un emendamento, è stato riproposto l'equo compenso per gli avvocati. Il Consiglio nazionale dei commercialisti si dice favorevole alla sua approvazione, anche se riguarda un solo Ordine. «Se passasse - dichiara il consigliere delegato ai compensi e alla deontologia Giorgio Luchetta - sarebbe più facile estenderla anche a tutti gli altri soggetti ordinistici, svolgendo un ruolo di apripista».

Di diverso avviso il Cup - Comitato unitario delle professioni - e la Rpt - Rete delle professioni tecniche -, che chiedono che l'equo compenso venga esteso a tutte le professioni ordinistiche e non. «Non si possono creare livelli diversi di tutela tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e gli stessi diritti», si legge in un comunicato congiunto diramato ieri. Secondo Cupe Rpt, «i professionisti devono essere tutti tutelati soprattutto da una pubblica amministrazione che addirittura, in qualche caso, ritiene possibile pretendere prestazioni professionali ad un euro, istituendo l'economia dell'immaginario».

In questo senso, Cup e Rpt citano il Consiglio di Stato (sentenza 4614 del 3 ottobre, si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo). A riportare la Pubblica amministrazione nel dibattito sull'equo compenso è anche il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, che auspica «l'introduzione dell'equo compenso delle prestazioni professionali a partire dai contraenti "forti" come le pubbliche amministrazioni; di contro, l'emen-

damento pro-avvocati nel Dl fiscale, quando parla della necessità di un equo compenso, lo fa in merito a banche, assicurazioni e "grandi imprese"».

Cup e Rpt stanno organizzando una manifestazione a Roma per il 30 novembre, lo slogan scelto è «L'equo compenso è un diritto». Per l'equo compenso si è già manifestato a Roma il 14 maggio; allora gli organizzatori furono gli Ordini di Roma di avvocati, ingegneri, architetti e medici e l'Ordine degli avvocati di Napoli.

Che l'equo compenso sia un tema caldo per professionisti lo dimostra anche l'adesione alla petizione lanciata il 13 ottobre scorso su change.org nata per chiedere che siano da considerare "nulli" i compensi riconosciuti per contratto dalla Pa in deroga ai "minimi". L'idea è partita dalla base e ha coinvolto associazioni ed enti di diverse professioni, sia con Ordine, sia senza Albo; ad oggi la petizione ha raccolto 25.846 firme (alle 19,15 di ieri).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE



FOCUS SUI CONTROLLI DEL FISCO DI FINE ANNO

Le difese del contribuente dalle correzioni al ricorso
Si avvicina la fine dell'anno e si entra nella stagione calda dei

controlli fiscali. Con i termini di decadenza alle porte l'amministrazione finanziaria è chiamata a chiudere la notifica degli accertamenti sui periodi d'imposta interessati. Ma quali sono le tutele e i margini per la difesa del contribuente? A questa domanda risponde il Focus di Norme e Tributi «I controlli fiscali di fine anno» in edicola domani con Il Sole 24 Ore (e disponibile in digitale per gli abbonati), facendo riferimento a tutte le recenti indicazioni della giurisprudenza. Gli approfondimenti del Focus riguarderanno tutta la procedura che porta alla notifica degli atti del Fisco. Alla digitalizzazione è dedicato ampio spazio sul versante del processo tributario telematico (Ptt), che per ora resta facoltativo.

Cassazione. Imposta legata alla capacità di incrementare la capacità reddituale del professionista

La segretaria esecutiva non sconta l'Irap

Andrea Tagliani

Non paga l'Irap il professore universitario, ancorché commercialista, con incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco e consulente tecnico nei procedimenti arbitrari, il quale si avvale di un solo impiegato con funzioni meramente amministrative.

A confermare questo indirizzo interpretativo è la Cassazione con l'Ordinanza n. 26654 del 10 novembre scorso.

La vicenda fa seguito all'impugnazione della sentenza della Ctr della Toscana, la quale, confer-

mando la pronuncia della Ctp di Lucca, aveva stabilito l'insussistenza dei presupposti per assoggettare il professionista all'Irap.

Il ricorso dell'Agenzia, che lamentava l'erronea interpretazione della norma, ritenendo la sussistenza del presupposto impositivo, è stato respinto dalla Cassazione.

I giudici di legittimità ricordano anzitutto che, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite (9451/10), l'inserimento in strutture organizzative riferibili ad altri responsabilità e interesse,

l'impiego di un solo collaboratore che espliciti mansioni di segreteria, ovvero, meramente esecutive e con utilizzo di beni strumentali essenziali per l'attività, non integrano i requisiti di un'attività autonomamente organizzata.

Interessante, a riguardo, è che l'esistenza o meno dell'organizzazione, necessaria per la nascita dell'obbligazione tributaria, non può essere configurata semplicemente con la disponibilità dei beni strumentali e l'utilizzo del fattore lavoro.

L'attenzione va, dunque, posta

sui concetti di attività autonomamente organizzata e di valore aggiunto. Si configura l'autonomia organizzativa laddove la struttura (organizzata) sia in grado di svolgere il lavoro in assenza del diretto intervento del titolare e, quindi, di autoprodotto reddito da sola. Il valore aggiunto, invece, rappresenta il surplus di redditività che il lavoratore autonomo riesce a conseguire non per effetto del proprio lavoro, ma dell'organizzazione di beni e persone di cui si avvale.

In questo contesto l'impiega-

ta non potrà svolgere alcuna attività propria di chi è professionista, potendo unicamente praticare mansioni meramente esecutive. Può dunque incidere solamente sulle modalità di esercizio dell'attività, senza determinare alcuna ingerenza nel lavoro intellettuale, ma soprattutto, senza apportare alcun incremento alla capacità reddituale generata dal professionista.

A maggior ragione, quindi, il complesso di beni e persone non potrà essere fonte, in via autonoma, di valore aggiunto tale da determinare criteri univoci per l'assoggettamento del reddito professionale all'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sentenza

01 | LA DECISIONE

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 26654/17, ha chiarito che un professionista che si avvale di un solo impiegato con funzioni meramente amministrative non è tenuto a versare l'Irap

02 | IL PRINCIPIO

Per i giudici il versamento dell'imposta non è dovuto se l'attività del dipendente non apporta incrementi alla capacità di generare reddito del professionista

Le posizioni

01 | COMMERCIALISTI

Favorevoli all'approvazione dell'emendamento al Dl fiscale che riconosce un equo compenso per gli avvocati, banche, assicurazioni o imprese medio-grandi.

02 | CUP E RETI

Chiedono un equo compenso per tutte le professioni, ordinistiche e non, soprattutto nei rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione

Rai Fiction Casanova

Alessio Boni

La strada di casa

con Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi
Regia di Riccardo Donna

Da martedì 14 novembre alle 21.25

Rai 1

Rai.it

